CAMERA DEI DEPUTATI N. 711

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TORCHIO

—

Norme in favore dei proprietari di animali abbattuti affetti da tubercolosi, brucellosi o leucosi

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le produzioni zootecniche italiane continuano ad essere fortemente deficitarie rispetto al fabbisogno nazionale, soprattutto nel settore del latte e della carne bovina. L'allevamento bovino, infatti, è fortemente penalizzato rispetto agli altri Paesi europei a causa di pesanti carenze strutturali, quali le dimensioni aziendali insufficienti, gli elevati costi delle materie prime per l'alimentazione, la necessità di reperire all'esterno i vitelli da destinare all'ingrasso e la difficoltà dell'assistenza tecnica.

A queste cause strutturali si aggiungono pesanti ritardi nell'azione di difesa sanitaria degli allevamenti ed i conseguenti notevoli danni, non solo economici, per gli allevatori.

Sotto questo ultimo profilo e con riferimento alla tubercolosi si è potuto rilevare che le perdite per l'allevamento infetto sono dovute a:

1) scadimento delle produzioni: tutti gli animali infetti, eccetto quelli in cui la malattia è ancora nella fase iniziale, presentano un calo delle produzioni. Inoltre, i prodotti non sono più adatti all'alimentazione umana, in quanto il latte non può essere conferito al caseificio e si deve destinare, dopo bollitura, ai vitelli; gli organi colpiti da tubercolosi e talora l'intera carcassa dell'animale infetto devono essere distrutti;

2) i capi infetti diventano più ricettivi ed esposti a tutte quelle malattie che animali sani supererebbero più facilmente;

3) la carriera delle bovine è accorciata a causa della inarrestabile progres-

sione della malattia; spesso insorgono anche problemi di fertilità;

4) gli allevamenti infetti vengono ovviamente sottoposti a molte limitazioni.

Anche sotto altri punti di vista le difficoltà non mancano: ad un esame esterno è spesso impossibile distinguere gli animali infetti da quelli sani, soprattutto quando la malattia è nella fase iniziale. Solo a partire da sei settimane di età è possibile eseguire la prova tubercolina, che provoca una reazione allergica negli animali infetti; detta prova fornisce peraltro esiti esatti nel 95 per cento dei casi.

La tubercolosi è, inoltre, altamente contagiosa. I capi infetti eliminano i germi, contagiando i bovini con cui sono a contatto ed infettando gli ambienti. Le femmine infette possono partorire vitelli infetti già alla nascita; l'infezione può anche trasmettersi con il latte.

I capi infetti contaminano i pascoli, le aree dei mercati e delle fiere, gli attrezzi di stalla, gli autocarri da trasporto, che diventano il mezzo per trasmettere l'infezione.

La tubercolosi bovina è una malattia difficilmente curabile sia per l'assoluta mancanza di convenienza economica (cure lunghe, complesse, costose e non efficaci, in quanto l'animale rimane per sempre portatore di germi pericolosi), sia per i rischi per la salute dell'uomo.

Anche i danni causati dalla brucellosi sono notevoli ed evidenti sia per le conseguenze immediate (la malattia provoca frequentemente l'aborto e il calo della produzione lattea fino al 25 per cento), sia per gli effetti a più lungo termine che compromettono la fertilità degli animali colpiti.

Non va tralasciato, infine, con riferimento alla leucosi, che solo l'abbattimento degli animali si è finora dimostrato l'unico mezzo di risanamento dell'allevamento colpito.

La situazione così descritta evidenzia la gravità dei danni che colpiscono gli allevatori nel nostro Paese anche con riferimento alle indicate malattie.

Il legislatore, sin dal 1964, si è preoccupato oltre che del risanamento degli allevamenti anche di fornire un ristoro ai produttori ed è tuttora in vigore, per quanto concerne l'indennizzo, l'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali. Con questa ultima modifica sono state introdotte ulteriori maggiorazioni con riferimento a meccanismi di determinazione del danno peraltro non pienamente soddisfacenti. Si è inoltre operata, con riferimento all'indennità per i capi abbattuti, una distinzione tra animali colpiti da afta epizootica e quelli colpiti da tubercolosi e brucellosi che si è tradotta, di fatto, in una ingiusta discriminazione tra proprietari di identici animali abbattuti. Ed infatti, mentre il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 218 del 1988 prevede per l'afta una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, per i casi di tubercolosi e brucellosi si rimanda al meccanismo previsto dalla legge n. 615 del 1964, sia pure con le già indicate maggiorazioni.

Scopo della presente proposta è, pertanto, quello di evitare sostanziali discriminazioni tra soggetti che si trovano in identiche situazioni. Si è quindi provveduto ad eliminare, con l'articolo 1, l'eccezione prevista dal comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 218 del 1988, per i casi di tubercolosi e brucellosi e si è dichiarata l'applicabilità (articolo 2) a detti casi dell'attuale regolamento per il calcolo del valore degli animali abbattuti ai sensi della citata legge n. 218. Il Ministro della sanità è stato, inoltre, delegato ad adeguare, entro 60 giorni, il meccanismo vigente per il calcolo della indennità ai casi di abbattimento di capi affetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi. Con l'articolo 3 si è voluta evitare la possibile duplicazione di benefici ed escludere da questi i soggetti non in regola con le norme di polizia veterinaria. L'articolo 4 abroga la vigente normativa in materia di inden-

nizzo per i casi di abbattimento di animali affetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi e l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La proposta non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato, essendo bastevoli le somme già stanziate dalla legge n. 218 del 1988, trattandosi, semmai, di meglio ripartire gli stanziamenti già previsti anche da altre disposizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, le parole: « Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi » sono soppresse.

ART. 2.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, con riferimento all'abbattimento di capi affetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Per il calcolo dell'indennità di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, a favore dei proprietari di animali abbattuti affetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, si applicano, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1989, in quanto compatibili.

ART. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a favore dei proprietari di animali affetti da tubercolosi, brucellosi o leucosi abbattuti a partire dal 4 giugno 1986 purché in regola con le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. L'indennità di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, se già percepita dai soggetti di cui al comma 1 è computata come acconto sulla liquidazione dell'indennità prevista dalla presente legge.

ART. 4.

1. I commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, sono abrogati.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.